

STATUTO

EASY WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA LUCANA 215

Numero REA: MT - 86619

Codice fiscale: 01278210776

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) ai numeri 664 di Repertorio	
	509 di Raccolta	
	STATUTO DELLA	
	"EASY WORK Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	E' corrente a' sensi della LEGGE 8 novembre 1991, n. 381, la	
	società cooperativa sociale "EASY WORK Società Cooperati-	
	va Sociale" con sede in Matera.	
	Essa potrà istituire succursali, agenzie, filiali, sedi, am-	
	ministrative ed operative su tutto il territorio nazionale ed	
	estero.	
	La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessan-	
	tatrè (31/12/2063), ma potrà essere prorogata dall'Assemblea	
	dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci che non ab-	
	biano partecipato all'assunzione della delibera.	
	Essa potrà aderire ad una delle organizzazioni nazionali che	
	raggruppano le cooperative, secondo le indicazioni dell'as-	
	semblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 2	
	La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata	
	dai principi della mutualità.	

	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire,	
	tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla	
	quale prestano la propria attività lavorativa, è quello di	
	ottenere:	
	• l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	• la continuità d'occupazione;	
	• le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o in	
	seguito all'instaurazione del rapporto associativo un altro	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente	
	con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori è esercitata	
	dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali,	
	dei regolamenti interni.	
	La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istitu-	
	zioni Pubbliche.	
	La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	

	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su	
	scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali ope-	
	rando di preferenza - mediante il coinvolgimento delle risor-	
	se della comunità, in special modo dei volontari, dei fruito-	
	ri di servizi, di enti con finalità di solidarietà sociale	
	attuando in questo modo (grazie all'apporto dei soci lavora-	
	tori) l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La cooperativa, per esigenze organizzative e produttive, le-	
	gate alla realizzazione degli scopi sociali, può assumere, o	
	avvalersi anche in modo occasionale di personale esterno.	
	Art.3	
	Considerata l'attività mutualistica della società e ai sensi	
	della legge 381/91 art.1 lettere A) e B), la cooperativa ha	
	come oggetto l'assunzione e la gestione dei seguenti servizi:	
	A) gestione di centri sociali e di assistenza per minori e	
	anziani; asili nido, scuole materne e doposcuola; comunità di	
	recupero per tossico - dipendenti e diversamente abili.:	
	B) svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attività	
	socio sanitarie e/o educative: servizio assistenza domicilia-	
	re, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in	
	difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa do-	

	miciliare, attività ludico - educative e di cura, attività di	
	laboratorio creative di vario genere, attività didattico - e-	
	spressive, palestra, cineforum, tempo libero, ecc... attività	
	socio - riabilitative da svolgere in strutture residenziali e	
	semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);	
	C) progettare, promuovere, organizzare e gestire corsi di	
	formazione, qualificazione e riqualificazione tecnico - pro-	
	fessionale per soci, dipendenti, collaboratori ed esterni,	
	sia normodotati che disabili e gestione di scuole professio-	
	nali.	
	D) La cooperativa, inoltre, ha per oggetto l'assunzione di	
	ogni qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate nelle seguenti aree di intervento:	
	Area servizi	
	- gestione attività e servizi di logistica per conto proprio	
	e di terzi con mezzi propri e di terzi;	
	- gestione, realizzazione e conduzione di stabilimenti aventi	
	ad oggetto la produzione, lo stoccaggio, il compostaggio, la	
	trasformazione e la commercializzazione di pellets e altri	
	derivati del legno, polimeri in plastica, vetro, acciaio,	
	carta o cartone, ecc.;	
	- lavori di meccanica generale;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di corsi di forma-	
	zione e riqualificazione intese a dare ai soci, ai non soci	
	ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche profes-	

	sionali idonee;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di corsi di forma-	
	zione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'at-	
	tività sociale strumenti idonei al raggiungimento delle op-	
	portune qualifiche professionali nonché alla formazione coo-	
	perativistica anche con il contributo dell'Unione Europea,	
	degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;	
	- realizzazione di studi, indagini e progetti pilota finaliz-	
	zati all'analisi degli aspetti sociali sui territori e alla	
	proposta di modelli di intervento per la integrazione multi-	
	livello delle azioni specifiche;	
	- assumere appalti da Enti pubblici e da privati;	
	- partecipare a raggruppamenti di imprese e consorzi;	
	- acquistare, costruire o affittare strutture mobiliari ed	
	immobiliari necessarie per l'espletamento della propria atti-	
	vità, comprese le attrezzature occorrenti;	
	- attività educativa di strada e di animazione territoriale;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità	
	locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cul-	
	tura ed il turismo sociale per i giovani e per le famiglie;	
	- promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi	
	mestieri ed il recupero di tutte le emergenze culturali al	
	fine di creare scambio ed integrazione culturale anche multi-	
	razziale;	
	- svolgere attività editoriale con finalità di sostegno a	

	tutte le iniziative in campo culturale, con redazione, pub-	
	blicazione e vendita di notiziari informativi, dispense ed	
	atti di convegni e seminari;	
	- attività editoriale e di informazione sia in forma stampa-	
	ta che multimediale e su internet con la relativa pubblica-	
	zione, diffusione e raccolta pubblicitaria;	
	- realizzazione di siti, portali, radio, TV, WEBTV, IPTV,	
	Moile TV, giornali, periodici, numeri unici e supplementi,	
	guide e depliants e programmi in broadcasting e peer to peer;	
	- studio e realizzazione di campagne di comunicazione in	
	tutte le forme;	
	- organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza, pit-	
	tura, sartoria, scenografia, sfilate di moda e altro, ed e-	
	venti culturali anche in collaborazione con altri Istituti,	
	Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello Nazionale	
	per la diffusione e lo scambio culturale;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione per imparare de-	
	gli antichi mestieri anche finalizzati alla costituzione ed	
	avviamento di antiche botteghe;	
	- realizzazione di attività di sartoria, taglio, cucito, ri-	
	camì, oggettistica, accessori, per eventi culturali, cerimo-	
	nie, eventi religiosi, eventi storici, rappresentazioni cine-	
	matografiche, scolastiche e teatrali, e per il settore moda	
	in genere;	
	- noleggio di abiti, accessori ed oggettistica in genere;	

	- lavori di maglieria, ricami, ed artigianato artistico in	
	genere su tutti i materiali;	
	- organizzazione di manifestazioni culturali e di moda, de-	
	sign ed arredamento, storiche e religiose;	
	- attività di design per la moda, il teatro, il cinema, l'ar-	
	redamento, l'oggettistica e gli accessori;	
	- lavori di pulizie in genere, ivi comprese pulizie nelle	
	mense, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e depositi	
	autofilotranviari, in opifici e magazzini, in locali adibiti	
	ad uffici pubblici e privati, in ospedali e strutture sanita-	
	rie pubbliche e private, in comunità in genere;	
	- servizi di sanificazione ambientale quali lavori di disin-	
	fezione e derattizzazione di aree urbane ed insediamenti pro-	
	duttivi, interventi di bonifica con autosurgimento e pompe ad alta	
	pressione;	
	- servizi di igiene pubblica inerenti lavori di spazzatura e	
	lavaggio di strade ed aree adibite a fiere e mercati, nonché	
	di aree aeroportuali e ferrovie, raccolta, trasporto e smal-	
	timento di rifiuti speciali solidi e liquidi, tossici, peri-	
	colosi, nocivi e non tossici (compresi quelli ospedalieri e	
	sanitari in genere), in aree urbane, agricole ed industriali;	
	- realizzazione ed organizzazione, anche per conto terzi,	
	della raccolta differenziata di rifiuti, quali ad esempio pi-	
	le, batterie, carta, vetro, materiali ferrosi, materie pla-	
	stiche, lattine, con eventuale gestione di impianti di compo-	

	staggio, riciclaggio e trasformazione;	
	- lavori di trattamento di disidratazione di fanghi chimici e	
	biologici, lavaggi chimici e di ogni genere su apparecchiature e tubazioni;	
	- realizzazione, organizzazione e gestione di strutture ed	
	impianti per il trattamento, lo smaltimento e la depurazione	
	di reflui di ogni tipo, discariche idonee allo smaltimento di	
	rifiuti;	
	- servizi di sgombrò neve e di pulizia stradale;	
	- realizzazione e gestione di impianti di energia alternati-	
	va, di recupero di energia e captazione di biogas e di im-	
	pianti per la produzione di energia tradizionale;	
	- attività di progettazione di opere edili e di impianti di	
	ogni genere, di direzione lavori e di organizzazione di can-	
	tieri, nonché tutte le attività connesse quali realizzazione	
	di rilievi topografici, geologici, etc.;	
	- assunzione di appalti e sub-appalti di opere pubbliche e	
	private, nella edilizia civile ed industriale;	
	- costruzione di fabbricati per civili abitazioni, di capan-	
	noni per attività industriali ed artigianali, di depositi e	
	magazzini, esecuzione di tutte le opere di infrastrutturazione	
	primaria e secondaria di aree edificabili;	
	- esecuzione e realizzazione, anche in appalto e/o subappal-	
	to, di lavori edili, stradali, ferroviari, idraulici, di im-	
	pianti di distribuzione del gas metano, di impianti fognari,	

	di impianti di potabilizzazione e di bonifica, di lavori di	
	isolamento termico ed acustico, nonché manutenzione degli	
	stessi;	
	- lavori di scavo, movimento terra e sbancamento, nonché di	
	trasporto merci ed inerti;	
	- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici	
	pubblici e privati, adibiti ad uso civile e/o commerciale;	
	- costruzione, installazione e manutenzione di impianti elet-	
	trici, telefonici, termoidraulici, di condizionamento ed an-	
	tincendio ad uso privato, pubblico, commerciale e industriale;	
	- estrazione e lavorazione di pietrame, materiale fluviale,	
	inerti, etc.;	
	- produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, produ-	
	zione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato e	
	strutture prefabbricate di calcestruzzo preconfezionato, di	
	cemento semplice ed armato;	
	- esecuzione di lavori e servizi di bonifica e difesa ambien-	
	tale, tra cui a titolo solo esemplificativo: rimozioni di a-	
	mianto; decontaminazione di aree; attività agrarie e foresta-	
	li;	
	- monitoraggio ambientale; etc.;	
	- produzione, montaggio e vendita di strutture e componenti	
	in legno, ferro ed acciaio, di infissi e porte;	
	- attività di produzione di vernici, pitture e materiale e-	
	dile in genere;	

	- produzione di manufatti, semilavorati e prodotti finiti	
	connessi con le attività esercitate e necessari alla loro mi-	
	gliore esecuzione;	
	- installazione e manutenzione di segnaletica e sicurezza	
	stradale ed ospedaliera, orizzontale e verticale;	
	- installazione, manutenzione e gestione di servizi di arredo	
	urbano;	
	- gestione, installazione e manutenzione di impianti gpl e	
	metano;	
	- gestione di impianti di distribuzione di carburanti per au-	
	toveicoli;	
	- gestione di officine meccaniche e di rivendite di ricambi e	
	gomme per autoveicoli, macchine agricole e da cantiere;	
	- vendita e noleggio a terzi dei propri macchinari, autovei-	
	coli, mezzi industriali, impianti di produzione e trasforma-	
	zione;	
	- gestione di servizi condominiali, di centralino e del por-	
	tierato in strutture pubbliche e private;	
	- gestione dei servizi di ricevimento, distribuzione corri-	
	spondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate, per	
	conto di enti pubblici e privati;	
	- servizi di rilevazione generale delle utenze: lettura con-	
	tatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e	
	cartelle, agenzia di recapito, affissioni e riscossioni tri-	
	buti per affissioni;	

	- organizzazione di corsi di formazione, seminari e iniziative utili alla qualificazione e aggiornamento del personale;	
	- svolgimento di qualsiasi operazione di facchinaggio: carico, scarico, trasporto merci, traslochi e manovalanza in genere per conto di privati o enti, e più precisamente:	
	- facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici);	
	- qualsiasi attività preliminare e complementare del facchinaggio, quali insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura ed imballaggio;	
	- attività accessorie ai lavori di facchinaggio, quali presa e consegna, recapiti a loco;	
	- organizzazione e gestione di servizi di trasporto di persone e merci, anche interni ad aziende industriali, strutture pubbliche e/o private;	
	- organizzazione e gestione del servizio di trasporto merci conto terzi, nonché il sollevamento, la movimentazione, la containerizzazione e lo stoccaggio e custodia delle merci;	
	- istituzione, costruzione, acquisto o locazione di magazzini, attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione per im-	

	rare gli antichi mestieri anche finalizzati alla costituzione	
	ed avviamento di antiche botteghe.	
	Area Commercio	
	- commercio di articoli di abbigliamento, oggettistica, ac-	
	cessori, merceria, tessuti, filati, stoffe, e quant'altro le-	
	gato al settore della moda, della casa e dell'artigianato;	
	- commercio di articoli ed accessori per la casa;	
	- commercio di animali vivi, carni fresche e congelate;	
	- commercio di prodotti editoriali e libri;	
	- produzione e vendita di tutti i prodotti da forno;	
	- attività di commercializzazione e vendita di materiale edi-	
	le di ogni genere, di inerti, di pietrame e materiale fluvia-	
	le, di utensili, pitture e vernici, di articoli di ferramen-	
	ta, di articoli di antinfortunistica, etc.;	
	- attività di vendita di camini, stufe ed impianti di riscaldamento, di pellets, di legna da ardere, di sansa e prodotti	
	accessori per forni, camini, stufe ed impianti di riscaldamento;	
	- attività di commercializzazione di porte ed infissi;	
	- gestione punti vendita e noleggio di attrezzature sportive.	
	Area turismo e sport	
	- Organizzare, acquisire, locare, mantenere e gestire agri-	
	turismo, ristoranti, alberghi, hotel, strutture ricettive e	
	di intrattenimento, centri termali e montani, stazioni di	
	servizio agli automobilisti, bar, spacci aziendali, di pro-	

	prietà pubblica e privata, nonché servizi di catering e for-	
	nitura personale del settore;	
	- Organizzare, acquisire, locare, mantenere e gestire aree	
	pubbliche e private, parcheggi pubblici e privati, aree at-	
	trezzate e verde pubblico, boschi, ville, giardini, oasi eco-	
	logiche, aree di interesse naturalistico, scientifico ed ar-	
	cheologico, impianti sciistici, parchi giochi, locali di	
	spettacolo, impianti per il turismo all'aria aperta, campeg-	
	gi, aree di sosta turistica, aree pic-nic, maneggi, di pro-	
	prietà pubblica e/o privata;	
	- Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione	
	di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività	
	del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse	
	turistico per l'intero ambito, nonché programmi, iniziative	
	ed interventi di valorizzazione e promozione dell'offerta tu-	
	ristica;	
	- Svolgere attività di informazione e di assistenza turisti-	
	ca, istituendo e presidiando appositi punti sul territorio;	
	- Organizzare e gestire agenzie viaggi, succursali, conces-	
	sionarie, servizi per agenzie, studi, ricerche e promozione	
	del turismo, dello sport e del tempo libero;	
	- Occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei	
	confronti dei Soci e prestare consulenza in materia turisti-	
	ca, anche a soggetti privati e enti pubblici;	
	- Promuovere forme di turismo sociale ed offrire pacchetti	

	turistici specifici;	
	- Ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turi-	
	stico, anche attraverso la realizzazione di ricerche, studi	
	di mercato, elaborazioni statistiche;	
	- Svolgere l'attività di commercializzazione, di intermedia-	
	zione e di prenotazione di pacchetti turistici, direttamente	
	o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di	
	autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turi-	
	simo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni	
	e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;	
	- Gestire attività di incoming ed outgoing;	
	- Attività di supporto al turismo volte alla promozione e	
	diffusione sia degli operatori sia del territorio;	
	- Promuovere, studiare e predisporre progetti di fattibilità	
	e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento	
	e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collabo-	
	razione con le Amministrazioni Pubbliche;	
	- Ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività	
	e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, assu-	
	mendone eventualmente la gestione;	
	- Organizzare attività di educazione ambientale, sia in spazi	
	di proprietà che nelle scuole;	
	- Organizzare visite guidate, conferenze, seminari, convegni.	
	- Creazione e/o gestione d'impianti polivalenti e/o sportivi,	
	palestre, beauty center, piscine, campi di atletica, maneggi,	

	piste di kart, velodromi, piste di pattinaggio, bowling, cam-	
	pi da tennis, di bocce e di calcio, etc.;	
	- Organizzazione di corsi nelle diverse discipline sportive e	
	di scuola guida;	
	- Costruzione e gestione di centri sportivi ed acquisto delle	
	attrezzature atte al conseguimento delle attività connesse;	
	- Organizzazione e gestione di eventi sportivi sia a livello	
	regionale che nazionale assicurando, ove richiesto, la ge-	
	stione dei servizi connessi alla realizzazione dell'evento	
	(logistica, escursione per gli accompagnatori, servizio di	
	prenotazione alberghiera ecc.);	
	- Organizzazione di corsi finalizzati all'ottenimento di qua-	
	lifiche, secondo la normative vigente, nelle diverse disci-	
	pline sportive anche in collaborazione con soggetti terzi;	
	- Organizzare corsi per assaggiatori di prodotti tipici ai	
	sensi della normativa vigente, anche in collaborazione con le	
	Associazioni Nazionali, laboratori del gusto, corsi di cucina	
	finalizzati alla conoscenza del patrimonio enogastronomico	
	sia a livello locale, nazionale ed internazionale;	
	- Promozione, valorizzazione e commercializzazione di prodot-	
	ti tipici anche attraverso e-commerce;	
	- ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turi-	
	stico in ambito sociale, anche attraverso la realizzazione di	
	ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;	
	- Svolgere l'attività di commercializzazione, di intermedia-	

	zione e di prenotazione di pacchetti turistici, direttamente	
	o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di	
	autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turi-	
	smo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni	
	e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;	
	- Promuovere, studiare e predisporre progetti di fattibilità	
	e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento	
	e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collabo-	
	razione con le Amministrazioni Pubbliche;	
	- Ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività	
	e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in	
	particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la	
	gestione o individuando soggetti terzi ai quali attribuirli;	
	- promuovere forme di turismo sociale;	
	- Incoming ed outgoing.	
	Tutte le attività sopra menzionate potranno essere realizzate	
	sia tramite il ricorso ai Soci sia direttamente da parte del-	
	la Società, nonché ricorrendo al supporto esterno, nel caso	
	in cui non si possiedano internamente le specifiche competen-	
	ze o si tratti di attività riservate.	
	La Cooperativa potrà porre in essere qualunque attività stru-	
	mentale e connessa al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	

	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Le attività di cui alle lettere A) e B) dell'art.1 comma 1	
	della legge 381/91 sono funzionalmente collegate tra loro.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.4	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Può essere socio chiunque intende condividere i fini sociali	
	e intenda contribuire alla loro realizzazione.	
	I soci cooperatori:	
	concorrono alla gestione dell'impresa, partecipano alla for-	
	mazione degli organi sociali, alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa.	
	Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche e alla formazione	
	dei processi produttivi dell'azienda.	
	Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro ripartizione.	

	Essi si distinguono nelle seguenti categorie:	
	• Soci lavoratori, quelli che prestano la loro attività rice-	
	vendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	• Soci lavoratori svantaggiati, quelli che prestano la loro	
	attività ricevendo un compenso adeguato alla loro possibilità	
	lavorativa individuale;	
	• Soci Volontari, quelli che prestano delle attività in favo-	
	re della cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà;	
	• Soci sovventori, quelle persone fisiche o giuridiche, pub-	
	bliche o private che sottoscrivano e versano quote di capita-	
	le sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Art. 5	
	II numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi	
	sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi	
	non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	

	in misura complementare e non sostitutiva a quelle degli ope-	
	ratori professionali.	
	Art.6	
	I Sovventori, persone fisiche o giuridiche, sono disciplinati	
	dall'art. 4, comma 6 della Legge 59/92 la quale stabilisce	
	per questa categoria di soci particolari condizioni di favore.	
	Per quanto concerne la remunerazione del capitale, il limite	
	massimo del favore è stabilito dalla legge nella misura di	
	due punti in più rispetto a quello praticato per gli altri	
	soci.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa, le quote dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale e per l'intero valore nominale.	
	A loro spetta un voto qualunque sia la quota di capitale sot-	
	toscritta.	
	I soci sovventori devono indicare il tempo minimo di perma-	
	nenza all'interno della cooperativa, prima del quale, non è	
	possibile recedere.	
	L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo	
	di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 7	
	I soci svantaggiati, indicati nell'art.4 della legge	
	8.11.1991 n. 381, devono costituire almeno il trenta per cen-	
	to dei lavoratori e, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, esserne soci a tutti gli effetti.	

	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 8	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, nella quale si dichiara di obbli-	
	garsi all'osservanza del presente Statuto, dell'eventuale re-	
	golamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali	
	e deve specificare:	
	• cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza;	
	• attività effettivamente svolta;	
	• categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	• ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	• ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	Se la richiesta è prodotta da persona giuridica, la domanda,	
	sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata	
	da un estratto della deliberazione contenente la richiesta di	
	adesione alla cooperativa, da cui deve risultare:	
	• denominazione, ragione sociale e sede;	
	• oggetto sociale e attività svolta;	
	• ammontare del capitale sociale;	
	• ammontare della quota sociale che s'intende sottoscrivere;	
	• dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto;	
	• nome del rappresentante legale o dell'eventuale persona de-	

	legata a rappresentarlo in tutti i rapporti con la società.	
	Art.9	
	L'ammissione alla società di ciascun socio sarà deliberata	
	dall'organo amministrativo che, accertata la presenza dei re-	
	quisiti prescritti e l'inesistenza di cause d'incompatibilità	
	decide sull'accoglimento della domanda comunicando all'intere-	
	ressato la relativa delibera di accettazione.	
	Il nuovo socio deve versare una tassa d'ammissione il cui im-	
	porto è stabilito dall'organo amministrativo in sede d'appro-	
	vazione del bilancio.	
	Art. 10	
	I soci sono obbligati:	
	• ad effettuare i versamenti dovuti;	
	• ad osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;	
	• a versare la tassa d'ammissione.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	Art. 11	
	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singo-	
	li soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o	
	per cause di morte.	
	Art. 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recede-	
	re, salvo quanto disposto per il socio sovventore, quando non	

	si trova più in condizioni di cooperare all'attuazione degli	
	scopi sociali o quando abbia perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci	
	a cura dell'organo amministrativo, cui spetta di prenderne	
	atto.	
	Art. 13	
	II socio può essere dichiarato decaduto dall'organo ammini-	
	strativo nei seguenti casi:	
	• interdizione ed inabilitazione;	
	• situazioni d'incompatibilità;	
	• sopravvenuta impossibilità a partecipare ai servizi presta-	
	ti dalla cooperativa e comunque per perdita dei requisiti ne-	
	cessari per essere socio.	
	Nel caso di persona giuridica, la decadenza è pronunciata	
	quando il socio viene a trovarsi in stato di fallimento, li-	
	quidazione, amministrazione controllata, concordato preventi-	
	vo o altra procedura concorsuale, oltre che nei casi previsti	
	dai successivi articoli dal presente Statuto.	
	Art. 14	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo può essere escluso il socio che:	

	• non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	• non osservi le disposizioni del presente Statuto e dell' eventuale regolamento interno o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	• aderisce a qualsiasi tipo di organizzazione che opera o promuove azioni, contro la cooperativa;	
	• partecipi, anche in qualità di socio, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività in concorrenza o contrastante con quella della cooperativa;	
	• senza giustificato motivo non adempia i doveri derivanti dalla qualità di socio o non assolva agli obblighi, comunque ed a qualsiasi titolo, assunti verso la cooperativa;	
	• si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta. In questo caso il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Art. 15	
	Nel caso di morte del socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l' ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del recesso, dovranno indicare quello che di loro assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.	

	Art. 16	
	II socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdi-	
	te, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio	
	nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata a pena di decadenza nel termine di prescrizione pre-	
	visto dalla legge.	
	Il rimborso potrà essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio concernente l'esercizio nel corso del qua-	
	le si sia verificato il recesso.	
	In mancanza della domanda, le somme spettanti saranno devolu-	
	te alla riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due	
	anni dal giorno di cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della quota o dell'azione si è verificato.	
	Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Le deliberazioni adottate dall'organo amministrativo in mate-	
	ria di recesso, decadenza, esclusione, devono essere comuni-	
	cate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può	
	ricorrere al Collegio dei Probiviri, se previsto, entro il	

	termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della co-	
	municazione della deliberazione.	
	Il ricorso ha effetto sospensivo.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 17	
	Il trattamento economico e normativo, applicato ai soci, per	
	le prestazioni lavorative, ha come indice di riferimento	
	quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro,	
	per le Cooperative Sociali.	
	In rapporto alle esigenze sociali, i contratti di lavoro, in-	
	dividuali, sottoscritti dai soci-lavoratori e dalla coopera-	
	tiva, potranno contenere delle clausole legate alla natura	
	propria del rapporto socio-cooperativa.	
	Ad ogni lavoratore potrà essere richiesta la cessione di una	
	quota della retribuzione mensile, destinata alle spese ammi-	
	nistrative del proprio rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 18	
	II patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nomina-	
	le di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	II fondo di riserva ordinaria, indivisibile è costituito da:	

	1. le eccedenze attive del bilancio;	
	2. qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per	
	atti di liberalità, lasciati o da contributi in conto capitale	
	da enti pubblici o privati;	
	3. ogni altro fondo o accantonamento eventualmente costituito	
	a copertura di particolari rischi ed in previsione d'oneri	
	futuri.	
	Art. 19	
	La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo plusva-	
	lore potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Art. 20	
	Le quote sono nominative e non possono essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo né essere sotto-	
	poste a pegno o altro vincolo.	
	Art. 21	
	II patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale	
	rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente	
	Statuto e nel rispetto dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicem-	
	bre 1947 n.1577 e successive modifiche ed integrazioni, per i	

	casi di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio o	
	per quello di scioglimento e liquidazione della società coo-	
	perativa, non è mai ripartibile tra i soci.	
	In caso di liquidazione, dedotto il capitale sociale versato	
	o rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, l'intero	
	patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma	
	della legge 31 dicembre 1992 n. 59.	
	Se la società non dovesse in concreto aderire o dovesse rece-	
	dere dall'adesione ad Associazione Nazionale di rappresentan-	
	za, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, dovrà ver-	
	sare direttamente al Ministero del Lavoro la quota d'utili	
	secondo quanto previsti dagli art.11, comma 6 e 20 della leg-	
	ge 59/92.	
	Art. 22	
	L' esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio sociale,	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	ed alla redazione della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale, da compilarsi con criteri d'assoluta prudenza.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'appro-	
	vazione entro il 30 (trenta) aprile successivo.	
	L' approvazione del bilancio, qualora l'organo amministrativo	
	lo ritenesse opportuno, può essere prorogata di sessanta	
	giorni.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e	
	dei conti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga	
	contrattuale, vigenti per i lavoratori similari, destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al trenta per cento;	
	b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ri-	
	partibile fra i soci né durante la vita della cooperativa né	
	al suo scioglimento (legge 904/77) art.12;	
	d) a rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni socia-	
	li, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge n. 59 del 31 gennaio 1992;	
	e) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.59 del 31	
	gennaio 1992 nella misura prevista del tre per cento;	
	La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non de-	
	stinata alla riserva straordinaria deve essere:	
	1. destinata, nella misura non inferiore al venti per cento	
	ai fini mutualistici, ai sensi e agli effetti dell'art. 2545	
	quarter, secondo comma, e cioè deve essere destinata alla co-	

	pertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza,	
	di mutualità, di cooperazione, e di istruzione cooperativa,	
	prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da discipli-	
	narsi con apposito regolamento interno;	
	2. ripartita fra i soci volontari in proporzione di quanto	
	percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in	
	proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio presta-	
	to durante l'esercizio sociale (con modalità da disciplinar-	
	si con apposito regolamento interno).	
	Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate	
	nate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote	
	sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o	
	accantonate in apposito fondo.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga	
	alle disposizioni dei comma precedenti, di destinare i resi-	
	dui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualisti-	
	ci, previa destinazione del prescritto 30% (trenta per cento)	
	alla riserva legale.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato	
	nella precedente lettera e), che la totalità degli utili ven-	
	gano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui	
	all'art.12 della legge n.904 del 16/12/1977.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	

	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le co-	
	operative a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentono le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno determinandone le modalità.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.23	
	Sono organi della Cooperativa:	
	• L'Assemblea dei Soci;	
	• II Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	• II Collegio Sindacale, quando previsto;	
	• II Presidente, quando vi è.	
	Art. 24	
	L'Assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico o	

	dal Presidente ogni qualvolta lo riterranno opportuno, nella	
	sede sociale o altro luogo, purché nel territorio italiano,	
	mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali	
	della sede sociale, spedito o consegnato a mano a tutti i so-	
	ci almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso recherà l'ordine del giorno: vale a dire l'elenco	
	delle materie da trattare, l'ora e il luogo dell'adunanza,	
	fissando anche l'ora della seconda convocazione che non può	
	aver luogo lo stesso giorno stabilito per la prima.	
	L'assemblea dei soci può anche essere convocata, quando ne	
	sia fatta richiesta scritta con l'indicazione delle materie	
	da trattare, da tanti soci che rappresentano almeno un quinto	
	dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto, oppure dal	
	Collegio Sindacale se nominato. In questi ultimi casi, la	
	convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 25	
	L' Assemblea ordinaria dei soci è convocata dall'amministra-	
	tore unico o dal Presidente almeno una volta l'anno entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, essa:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) nomina le cariche sociali;	
	e) determina la misura degli eventuali compensi agli ammini-	
	stratori e ai sindaci, se nominati;	
	d) delibera l'emanazione di regolamenti interni, attinenti la	

	gestione della società, proposti dai soci, dagli amministra-	
	tori, dai sindaci, se nominati;	
	e) delibera su tutti gli oggetti all'ordine del giorno;	
	f) delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione socia-	
	le e riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente	
	Statuto.	
	Art. 26	
	L' Assemblea è considerata straordinaria quando è convocata	
	per deliberare:	
	a) sulla proroga della durata;	
	b) sullo scioglimento;	
	c) sulla nomina e compenso dei liquidatori, ed in ogni altro	
	caso previsto dalla legge.	
	Art. 27	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quan-	
	do sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza	
	dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Nel caso si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, fusione, trasformazione, scioglimento anticipato e	
	proroga della durata della società, tanto in prima che in se-	
	conda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con	

	il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	Art. 28	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano	
	e le elezioni alle cariche sociali possono farsi per acclama-	
	zione.	
	Potranno farsi per appello nominale quando ne farà richiesta	
	almeno un quinto dei soci presenti o rappresentati. Nel caso	
	si trattano argomenti che riguardano gli amministratori, i	
	sindaci, il direttore, oppure i loro parenti ed affini fino	
	al quarto grado incluso, le votazioni devono farsi a schede	
	segrete.	
	Art.29	
	Nell' Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'entità della	
	quota sottoscritta.	
	In caso di malattia o d'altro impedimento i soci possono far-	
	si rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci me-	
	diante deleghe scritte. Tali deleghe devono essere conservate	
	dalla Cooperativa.	
	Nessun socio può rappresentare più di due voti.	
	Art.30	
	L' Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta	

	dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento,	
	l'Assemblea stabilirà chi dovrà presiederla.	
	Il Presidente nominerà un segretario, che può essere scelto	
	anche tra i non soci.	
	Se avvengono votazioni a schede segrete, lo stesso Presidente	
	sceglierà tra i presenti due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono essere sottoscritte dal Presidente e	
	dal segretario oppure dal notaio, qualora debbano essere da	
	questi redatte ai sensi della legge.	
	Art. 31	
	L'organo amministrativo è l'organo esecutivo della Cooperati-	
	va.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti tra i soci dall'Assemblea.	
	Gli amministratori, durano in carica a tempo indeterminato o	
	per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e	
	sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio d'Amministrazione elegge, al proprio interno, il	
	Presidente ed il Vice-Presidente.	
	Per la redazione dei verbali l'organo amministrativo nomina	
	un segretario; il verbale deve essere sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal Segretario.	
	Art.32	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente,	

	tutte le volte che egli lo ritiene utile o quando ne sia fat-	
	ta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal	
	Collegio Sindacale, se nominato.	
	Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata all'U-	
	nione Provinciale d'appartenenza.	
	Al Consiglio d'Amministrazione può prendere parte un rappre-	
	sentante dell'Unione Provinciale delegato dal Presidente.	
	La convocazione è fatta per mezzo avvisi personali da spedir-	
	si o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunan-	
	za, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri ed i sinda-	
	ci effettivi, se nominati, ne siano informati, almeno con un	
	giorno d'anticipo.	
	Le adunanze sono valide quando v'interviene la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei voti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voti, dopo	
	un supplemento di discussione, si procede alla votazione e,	
	nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui asserisce	
	il voto del Presidente.	
	Art. 34	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri ine-	
	renti alla gestione ordinaria e straordinaria della Coopera-	
	tiva.	
	A solo titolo esemplificativo all'organo amministrativo spet-	
	ta:	

	1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2. redigere i bilanci;	
	3. compilare gli eventuali regolamenti da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'Assemblea;	
	4. stipulare gli atti e contratti d'ogni genere, inerenti al-	
	le attività e la gestione della coop.;	
	5. assumere o licenziare il personale della cooperativa, fis-	
	sarne le mansioni e le retribuzioni, come da contratti col-	
	lettivi nazionali di lavoro applicabili;	
	6. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	7. deliberare e attuare tutte le iniziative, gli atti e le o-	
	perazioni d'ordinaria e straordinaria amministrazione concer-	
	nente le attività rientranti nell'oggetto sociale, fatta ec-	
	cezione per quelli che per disposizione di legge e dello Sta-	
	tuto sono d'esclusiva competenza dell'Assemblea;	
	8. proporre all'assemblea, per l'approvazione, tutte le modi-	
	fiche necessarie, al presente Statuto, per il buon funziona-	
	mento della cooperativa, nonché, adeguarlo ad eventuali nuove	
	disposizioni di legge.	
	Art. 35	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione rappresentano a tutti gli effetti la Cooperativa,	
	di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.	
	Il Presidente o l'amministratore unico è autorizzato a ri-	

	scuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamen-	
	ti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libera-	
	toria quietanza.	
	Egli ha facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti	
	attive o passive riguardanti la società avanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado	
	di giurisdizione.	
	Ha inoltre la facoltà di operare sui conti correnti bancari	
	della Cooperativa nei limiti degli affidamenti concessi. Può	
	delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Vi-	
	ce-Presidente o ad un membro del Consiglio.	
	Art.36	
	Agli amministratori potrà attribuirsi un compenso da determi-	
	narsi in Assemblea o un gettone di presenza o un compenso	
	forfettario annuo, e il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni d'ufficio.	
	Art. 37	
	II Collegio Sindacale o il revisore, è eletto dall'Assemblea,	
	solo se previsto, anche tra i non soci, ovvero nei casi sta-	
	biliti dall'art.2477 del Codice Civile e negli altri casi in	
	cui la legge lo rende obbligatorio. I sindaci, se nominati,	
	durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.	
	Art.38	
	II Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e	

	del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della conta-	
	bilità sociale e la corrispondenza dei libri contabili e del-	
	le scritture a norma di Legge.	
	I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti d'ispezione e controllo, devono fare gli	
	accertamenti periodici e quanto stabilito per legge. D'ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi il verbale da	
	inserirsi nell'apposito libro.	
	Art.39	
	I sindaci se nominati, devono assistere alle adunanze del	
	Consiglio d'Amministrazione e delle Assemblee. i sindaci se	
	nominati, devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubbli-	
	cazioni prescritte dalla legge in caso d'omissione da parte	
	degli amministratori.	
	Ai sindaci spetta un compenso annuale da stabilirsi in Assem-	
	blea, nel rispetto della legge.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	Art.40	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea deter-	
	mina i modi di liquidazione e nomina uno o più liquidatori,	
	fermi l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo pagamento di tutte le passività e dopo il	
	rimborso delle quote sociali effettivamente versate, nella	

	misura non superiore al valore nominale e dei dividendi even-	
	tualmente maturati, sarà devoluto a fondi mutualistici per la	
	promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	Legge n. 59 del 31 gennaio 92.	
	TITOLO IX	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 41	
	I principi in materia di' remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.	
	In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui	
	all'art. 2514 del Codice Civile e per poter usufruire delle	
	agevolazioni tributarie presenti e future, e quindi v'è:	
	a) il divieto di distribuire dividendi in maniera superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	e) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri, durante la vita sociale;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	

	società, dell'intero patrimonio sociale (dedotto il capitale	
	versato e i dividendi eventualmente maturati), ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione della cooperazione e/o a scopi	
	di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art.42	
	II funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno redatto	
	dall'organo amministrativo e approvato dall'Assemblea.	
	Tale regolamento, diviene parte integrante e potrà trattare:	
	l'istituzione di un Direttore, l'istituzione di un Comitato	
	Tecnico, i contratti di lavoro, le assunzioni, le mansioni ed	
	il trattamento economico dei dipendenti, i rimborsi, i prov-	
	vedimenti disciplinari, i licenziamenti, le norme derivanti	
	da nuove leggi, e tutto ciò che fosse necessario al buon fun-	
	zionamento della cooperativa.	
	Art. 43	
	Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il	
	presente statuto è parte integrante, valgono le vigenti norme	
	di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91,	
	e le norme attuative contenute nella legge della regione Pu-	
	glia n. 21 del 1 Settembre 1993 come modificata dalla legge	
	della regione Puglia n. 2/02.	
	Per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti, del	

42 di 43

[illegible]